



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Autotrasporto - Carta tachigrafica e numero patente.

A seguito di un reclamo presentato da un autista della Repubblica Ceca, multato in quanto in possesso di una carta tachigrafica con un numero di patente di guida diverso da quello che compare nella propria, il Ministero dell'Interno ha ribadito che le norme di riferimento in materia sono il Regolamento UE n.165/2014 e il decreto interministeriale 19.10.2021 che stabiliscono che la carta tachigrafica è valida 5 anni e che deve essere identificata in modo univoco dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero della carta composto da 16 caratteri alfanumerici al fine di identificare l'autista e pertanto ha chiarito che la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta tachigrafica dell'autista con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo non può essere oggetto di sanzione; il Ministero rammenta altresì che attraverso la banca dati *Tachonet*, istituita in virtù del Regolamento UE n.1503/2017, è operativa l'interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dagli Stati membri ai fini dei controlli delle Autorità preposte – Circolare Ministero dell'Interno prot.n.300/STRAD/1/0000002994.U/2024 del 30.1.2024.

Rif. 22 – 2024





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Compartimento Polizia Stradale

Emilia Romagna - Bologna

Prot.: 0004821 del 30/01/2024 Entrata Cod. Amm. m_it
Data: 30/01/2024 12:53:33

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Verbale n. PTR2887000280 (ID 180294) redatto ex art. 19 L. 727/78 a carico del conducente di un veicolo della Repubblica Ceca. Verifica sulla corretta applicazione della norma da parte del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta dell'omologo Ufficio della Repubblica Ceca. Reclamo Commissione Europea n. 3244/23/CZ.

AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
PER IL TRENTINO ALTO ADIGE
dipps212.0000@pecps.poliziadistato.it

BOLZANO

e, per conoscenza

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota del 15 gennaio 2024 di codesto Compartimento, in cui venivano richiesti chiarimenti in merito al reclamo della Commissione Europea n. 3244/23/CZ, relativo alla corretta applicazione della norma nel verbale indicato in oggetto, in cui veniva contestata al conducente la difformità del numero di patente impresso sulla carta tachigrafica conducente, rilasciata nel 2021, rispetto a quello presente sulla patente di guida, rilasciata nell'anno 2023.

In merito, premesso che il reclamo è da intendersi risolto in considerazione dell'intervenuto pagamento in misura ridotta del verbale, occorre fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 165/2014 e al Decreto interministeriale del 19 ottobre 2021, relativo alle modalità di rilascio delle carte tachigrafiche.

In particolare, l'articolo 26 del regolamento, prevede che la carta tachigrafica conducente abbia una validità pari a 5 anni, e sia identificata in modo univoco, anche nelle registrazioni del tachigrafo, dal codice dello Stato membro di rilascio e dal numero



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

della carta¹. Tali elementi sono già sufficienti alla corretta identificazione del conducente².

L'art. 4 del Decreto Interministeriale, in attuazione delle disposizioni regolamentari, prevede che sulla carta del conducente venga riportato, tra gli altri il numero della patente posseduta al momento del rilascio.

In mancanza di specifiche disposizioni, si ritiene che la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo, non possa essere oggetto di sanzione.

Tanto premesso, alla luce dell'evoluzione normativa, le indicazioni contenute sull'argomento nella circolare del 17 ottobre 2013³, devono intendersi superate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua

¹ Allegato 1C del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/1228 del 16/07/2021 in cui è indicato che il numero costituito da 16 caratteri alfanumerici identifica in modo univoco una carta tachigrafica all'interno di uno Stato membro.

² Vedi circolare n. 300/STRAD/1/0000013527.U/2023 del 18/04/2023, in cui viene illustrato l'uso della banca dati "Tachonet", istituita con il Regolamento (UE) n. 1503/2017, che ha avviato l'interconnessione dei database delle carte tachigrafiche rilasciate dalle rispettive autorità preposte degli Stati Membri, per lo scambio reciproco di informazioni.

³ Circolare n. 300/A/7897/13/111/20/3.